

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/MCF

Rif. Prot. n. del

Alla Capitaneria di porto di Pescara cp-pescara@pec.mit.gov.it

Oggetto: Servizio di rimorchio nei porti di Pescara, Ortona e Vasto

Con riferimento alla nota n. 28210 del 3.10.2019, si trasmette il decreto di approvazione del regolamento locale del servizio di rimorchio per i porti di cui all'oggetto, datato 15 ottobre 2019.

IL DIRIGENTE (Dr.ssa Patrizia Scarchilli)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 102 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTO l'articolo 14 della legge n. 84/94 e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il vigente regolamento locale del servizio di rimorchio per i porti di Pescara, Ortona e Vasto, approvato in data 11 novembre 2014;

VISTA la nota n. 28210 del 3.10.2019 con cui il Capo del Compartimento marittimo di Pescara ha trasmesso per l'approvazione il regolamento locale del servizio modificato a seguito della riorganizzazione del servizio legata al blocco dell'operatività commerciale del porto di Pescara;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta, dei parerei favorevoli delle associazioni di categoria interessate e dell'intesa con l'AdSP del Mar Adriatico centrale;

DECRETA

E' approvato ai sensi dell'articolo 102 del codice della navigazione il regolamento per il servizio di rimorchio per i porti di Pescara, Ortona e Vasto nel testo predisposto dal competente Capo del Compartimento marittimo ed allegato al presente decreto.

1<u>5</u> 011, 2019.

Il Direttore Generale M. Coletta

"Regolamento Unico per il servizio di rimorchio delle navi nelle rade e nei porti di Ortona Vasto e Pescara"

ARTICOLO 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Pescara, Ortona e Vasto ai sensi dell'art. 102 Cod. Nav..

Il servizio di rimorchio è svolto previo rilascio da parte del capo del Compartimento Marittimo di atto di concessione in esclusiva nel quale, tra l'altro, sono individuati i rimorchiatori da adibire al servizio.

L'obbligatorietà del servizio, qualora disposta, è disciplinata con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 84/94.

ARTICOLO 2 (Ambito spaziale)

Il servizio è svolto nell'ambito portuale e nella rada di Pescara, Ortona, e Vasto entro i seguenti limiti:

- L'area del servizio di rimorchio del <u>porto di Pescara</u> comprende lo specchio acqueo portuale, nonché l'area di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto, avente raggio pari a 2 miglia nautiche con centro in corrispondenza del fanale di segnalamento ubicato all'estremità del nuovo Molo di Levante E.F. 3877.5.
- L'area del servizio di rimorchio del <u>porto di Ortona</u> comprende lo specchio acqueo portuale, nonché la rada del porto di Ortona (estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Ortona avente raggio pari a 2 miglia nautiche con centro in corrispondenza del fanale di segnalamento del Molo Guardiano Nord E.F. 3863), così come definita ed individuata dal vigente "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel portto di Ortona".
- L'area del servizio di rimorchio del <u>porto di Vasto</u> comprende lo specchio acqueo portuale, nonché l'area nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Vasto, avente raggio pari a 2 miglia nautiche con centro in corrispondenza del fanale di segnalamento del Molo Guardiano Nord E.F. 3857.3 della diga di sopraflutto detta Molo di Ponente.

ARTICOLO 3 (Mezzi adibiti al servizio)

a) Per assicurare il servizio di rimorchio in tali aree dovranno essere presenti n. 3 (tre) rimorchiatori di cui n. 2 (due) prime linee (rimorchiatori necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio), ciascuno da impiegare per almeno 320 giorni su base annua, e n. 1 (uno) seconda linea (rimorchiatore sostitutivo o necessario a fronteggiare picchi di domanda e/o situazioni di emergenza) distribuiti come segue:

Nel **Porto di Vasto** dovrà stazionare n. 1 (uno) rimorchiatore di prima linea. Nel **Porto di Ortona** dovrà stazionare n. 1 (uno) rimorchiatore di prima linea e n. 1 (uno) rimorchiatore di seconda linea.

b) L'Autorità Marittima, potrà variare in via temporanea la dislocazione dei rimorchiatori, indicati al punto a), nei porti di giurisdizione, al fine di far fronte alla contingente

indisponibilità di uno di essi in occasione di fermi tecnici, ovvero per consentire l'ormeggio di unità navali che richiedano l'assistenza di un numero di rimorchiatori superiori alla disponibilità presso il proprio sorgitore, ciò allo scopo di mantenere un efficiente livello del servizio.

A tal fine, l'Autorità Marittima che necessità della variazione temporanea, deve ottenere il preventivo assenso dal Comandante del Porto ove presta servizio il/i rimorchiatore/i da ridislocare temporaneamente.

- c) I rimorchiatori che espletano il servizio devono essere in perfetta efficienza, armati ed equipaggiati nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- d) Nei porti di Ortona e Vasto il rimorchiatore dovrà essere pronto a muovere per motivi di sicurezza, su disposizione dell'Autorità Marittima, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 per 365 giorni all'anno, mentre nell'arco orario compreso tra le ore 17.00 e le ore 08.00, dovrà essere pronto ad intervenire entro il limite massimo di 60 (sessanta) minuti dalla richiesta di intervento da parte dell'Autorità Marittima, che comunicherà la necessità al comandante del rimorchiatore o al dirigente a terra del servizio all'uopo designato dalla Società concessionaria.

Per motivi di sicurezza, dovrà comunque essere eventualente garantito, nella rada di

Pescara, l'intervento di un rimorchiatore di cui all'art. 3 lett. a).

Nei porti di Ortona e Vasto, in caso di servizio di rimorchio manovra richiesto dall'utenza, il rimorchiatore dovrà essere allertato con un preavviso di almeno 24 ore.

- e) Il rimorchiatore di seconda linea dislocato nel porto di Ortona dovrà garantire la eventuale temporanea sostituzione di uno qualsiasi dei rimorchiatori dislocati nei porti di cui al presente articolo e l'intervento operativo per soddisfare eventuali picchi di domanda da parte dell'utenza con un preavviso di almeno 24 ore.
- f) I rimorchiatori di servizio dovranno stazionare alle banchine indicate ed essere sempre in condizioni di soddisfare tempestivamente le richieste di rimorchio e/o rispondere a qualsiasi chiamata dell'Autorità Marittima.
- g) I periodi di prontezza e di riposo del personale imbarcato sui rimorchiatori in servizio nei porti su indicati, potranno essere variati dalla Società Concessionaria per ragioni di servizio e/o necessità, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.
- h) I rimorchiatori non potranno essere distolti dal servizio, essere sottoposti a lavori che ne richiedano il fermo anche per brevissimo tempo, allontanarsi dal porto, o essere posti in disarmo, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
- i) L'idoneità dei rimorchiatori ad espletare il servizio, è accertata dall'Autorità Marittima competente.

ARTICOLO 4 (Condizioni e modalità di svolgimento del servizio)

La richiesta di erogazione del servizio e delle prestazioni da parte dell'utenza potranno essere rivolte direttamente alla Società Concessionaria per il tramite del Comandante del rimorchiatore o del dirigente a terra del servizio all'uopo designato dalla Società concessionaria nei tempi di cui all'articolo precedente.

La Società concessionaria del servizio di rimorchio dovrà indicare all'Autorità Marittima del porto ove viene espletato il servizio, le generalità complete e le utenze telefoniche fisse e/o mobili del dirigente preposto allo stesso.

Quest'ultimo dovrà essere sempre prontamente reperibile. Analogamente, i nominativi e le utenze telefoniche fisse e mobili dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dalla Società concessionaria del servizio, dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 5 (Tariffe)

Le tariffe del servizio sono determinate dal Capo del Compartimento Marittimo ai sensi dell'art. 101 del Codice della Navigazione, applicando i criteri e i meccanismi stabiliti nelle pertinenti Circolari Ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis della legge 84/94.

ARTICOLO 6 (Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli articoli 70 e 107 del Codice della Navigazione, i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità Marittima in caso di avverse condizioni meteomarine e di situazioni di emergenza in porto. I predetti rimorchiatori devono essere messi a disposizione, gratuitamente, quando l'Autorità Marittima abbia bisogno di impegnarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile e ambientale.

ARTICOLO 7 (Decadenza della concessione)

Il Capo del Compartimento Marittimo avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza del concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge o di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura di impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione conseguente a verifica dell'organizzazione del servizio effettuata ai sensi del punto 3.6 sezione I della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013;
- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- f) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per le assistenze occasionali e per i salvataggi svolti

con la dotazione in concessione ma fuori dall'esercizio della concessione e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la decadenza l'Autorità Marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia di decadenza il Capo del compartimento Marittimo procede all'incameramento della cauzione. Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

ARTICOLO 8 (Sanzioni)

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione.